



1950 > 2020  
PRESENTI NEL FUTURO. DA 70 ANNI.

**Data:** 15/01/2021

**Protocollo:** 01/2021/AP/lp

**Oggetto:** congedo straordinario per sospensione attività didattica in presenza di cui all'art. 22 bis del DL 137/2020 (conv in L. 176/2020)

**A tutte le strutture**

Carissime/i,

il 12 gennaio u.s., l'Inps ha emanato la circolare n. 2 (che vi alleghiamo) con cui vengono forniti chiarimenti in merito alla fruizione del congedo straordinario Covid di cui all'art. 22 bis del Decreto Ristori (conv. in L. 176/2020), in caso di sospensione attività scolastica in presenza.

Si tratta nello specifico del congedo di cui possono fruire solo i lavoratori dipendenti che si trovino in queste due casistiche:

- 1) genitori con figli frequentanti scuole secondarie di primo grado (scuole medie) ed iscritti al secondo e terzo anno, a cui sia stata **sospesa l'attività didattica in presenza** in quanto rientranti nelle c.d. zone rosse".
- 2) genitori con figli con disabilità di gravità accertata, nel caso di **sospensione dell'attività didattica in presenza** nelle scuole di ogni ordine e grado o di chiusura di centri diurni a carattere assistenziale. In questo caso l'ambito di applicazione del congedo è l'intero territorio nazionale.

La decorrenza per la fruizione del congedo straordinario è a partire dal 9 novembre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 149/2020), ma come specifica l'Inps nella sua circolare, se la domanda viene presentata successivamente a tale data, la stessa potrà riguardare anche periodi precedenti purchè non antecedenti il 9 novembre.

Per questo specifico tipo di congedo straordinario non è richiesto il requisito della "convivenza" tra genitore e figlio/a per il quale si chiede la misura.

L'indennità di congedo straordinario è pari al 50% della retribuzione e possono essere indennizzate tutte le giornate lavorative. Il genitore può chiedere il congedo solo se la prestazione lavorativa non può essere svolta in smart working. Requisito fondamentale è che i genitori richiedenti il congedo straordinario, siano lavoratrici/tori dipendenti (sia pubblici che privati) con un rapporto di lavoro in essere al momento di presentazione della domanda.

Aderente alla Confederazione Internazionale dei Sindacati (CSI) e alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES)

SEDE NAZIONALE  
Via Lucullo 6, 00187, Roma  
T: +39 06 47531  
F: +39 064753208  
Email: info@uil.it  
Sito web: www.uil.it

SEDE EUROPEA  
International Trade Union House  
Boulevard Roi Albert II, 5  
B-1210 Bruxelles  
T: +32 (0) 22183055  
Email: bruxelles@uil.it

Tra i canali per la presentazione della domanda di congedo, vi è il Patronato (ITAL-UIL). Si precisa che per quanto riguarda i dipendenti pubblici, la domanda dovrà essere presentata direttamente alla propria Amministrazione pubblica.

La circolare dell'Inps si correda di un allegato contenente una tavola sinottica (in allegato) in cui sono elencati destinatari, requisiti e tempistiche per la fruizione di questo congedo straordinario, confrontandoli, al contempo, con quelli del "congedo di sospensione delle attività didattiche in presenza di figli conviventi minori di 14 anni" di cui all'art. 21 del DL 104/2020.

Restando a vostra disposizione, inviamo cordiali saluti

La Segretaria Confederale  
Ivana Veronese



All.to/2

